



COPIA

COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 97 Del 10/06/2021	Oggetto: Modalità e scadenze di versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per gli anni 2020 e 2021 – Atto di Indirizzo - Determinazioni
---------------------------------------	--

L'anno Duemila ventuno il giorno dieci del mese di giugno alle ore 18:00 nella Casa Comunale- convocata dal Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO FERRAIUOLO <i>Sindaco</i>	X	
GIUSEPPE MAZZELLA <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
MICHELE NOCERINO <i>Assessore</i>	X	
GIANLUCA DE MARTINO <i>Assessore</i>	X	
GENNARO DI FAZIO <i>Assessore</i>	X	
TOTALE	5	0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1 gennaio 2014, di cui fa parte la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuta dall'utilizzatore dell'immobile;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Preso atto che l'art. 1, comma 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abroga il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano confermate le disposizioni che disciplinano la TARI;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22 maggio 2014 con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC e della relativa componente TARI;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29 settembre 2014 con cui è stato modificato il Regolamento IUC nella parte relativa alla componente TARI approvato con la deliberazione di cui al punto precedente;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30 marzo 2018 con cui è stato modificato ed integrato il Regolamento IUC – Imposta Unica Comunale;

Visto, in particolare, l'art. 72 del Regolamento TARI che affida al Consiglio Comunale che disciplina che il pagamento degli importi deve essere effettuato in tre rate bimestrali, scadenti alla fine del mese di maggio, luglio e settembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 31 maggio;

Vista la deliberazione n. 121 del 02/10/2020 con la quale sono state approvate le tariffe per l'anno 2020;

Vista la deliberazione n. 47 del 23/04/2021 con la quale sono state approvate le tariffe per l'anno 2021;

Vista in particolare la Deliberazione di ARERA n. 158/2020 con la quale, in ragione dell'emergenza sanitaria originata da COVID 19 e del conseguente lockdown imposto alle attività economiche individuate mediante i codici Ateco, è stata stabilita per le UTENZE NON DOMESTICHE una riduzione da riconoscere sulla "Quota Variabile" del Tributo nella misura forfettaria del 25%.

Vista la nota di commento alla Deliberazione di ARERA n. 158/2020 pubblicata da IFEL in data 31/05/2020 che interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza, poi confermato dallo stesso organo di controllo ARERA.

Vista la successiva Deliberazione di ARERA n. 238/2020 riguardo, tra l'altro, le modalità di finanziamento dell'importo necessario all'agevolazione indicata nei punti precedenti.

Considerato quanto sopra, il Comune di Ponza, in considerazione della sospensione delle attività economiche causata dall'emergenza epidemiologica COVID 19, riconoscere come agevolazione nei confronti delle attività economiche i cui codici Ateco siano stati sospesi con i vari decreti ministeriali, come individuato e con le modalità riportate nelle deliberazioni/comunicazioni di ARERA e IFEL riportate ai punti precedenti, nella misura del 25% della quota variabile del tributo riferito alla sola annualità 2020.

Rilevato che gli atti relativi a TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Rilevato che in ordine alla crisi economica derivante dalla pandemia nell'anno 2020 l'Amministrazione Comunale, al fine di non gravare economicamente sia sulle famiglie che sulle imprese, non ha proceduto con la bollettazione della TARI riferita a detta annualità

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione del quadro normativo illustrato e della necessità per il Comune di salvaguardare gli equilibri dei flussi di cassa, stabilire che nel corso di questa annualità si darà corso alla riscossione sia dell'anno 2020 che dell'anno 2021;

Ritenuto opportuno e congruo stabilire che il versamento dovrà avvenire per l'annualità d'imposta 2020 secondo le seguenti scadenze:

- prima rata 30 luglio 2021

- seconda rata 30 agosto 2021
- terza rata 30 settembre 2021

Ritenuto opportuno e congruo stabilire che il versamento dovrà avvenire per l'annualità d'imposta 2021 secondo le seguenti scadenze:

- prima rata ottobre 2021
- seconda rata 30 novembre 2021
- terza rata 30 dicembre 2021

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del decreto legislativo 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

con votazione unanime, resa a norma di legge

tutto ciò premesso,

DELIBERA

- 1) **Di stabilire** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) **Di stabilire** che il versamento della TARI per l'annualità 2020 dovrà avvenire secondo le seguenti scadenze:
 - prima rata 30 luglio 2021
 - seconda rata 30 agosto 2021
 - terza rata 30 settembre 2021
- 3) **Di stabilire** che il versamento della TARI per l'annualità 2021 dovrà avvenire secondo le seguenti scadenze
 - prima rata ottobre 2021
 - seconda rata 30 novembre 2021
 - terza rata 30 dicembre 2021
- 4) **Di riconoscere** come agevolazione nei confronti delle attività economiche i cui codici Ateco siano stati sospesi con i vari decreti ministeriali, come individuato e con le modalità riportate nelle deliberazioni/comunicazioni di ARERA e IFEL riportate ai punti precedenti, nella misura del 25% della quota variabile del tributo della sola annualità 2020.
- 5) **Di dare atto che** alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;
- 6) **Di dichiarare** immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Raffaele Allocca



-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Raffaele Allocca



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Prof. Francesco Ferraiuolo	f.to Dott. Raffaele Allocca



Il sottoscritto Segretario Comunale Allocca Raffaele, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. 97 a partire dal _____, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 2007

che la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n.

267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

